

In ordine al fenomeno della semplificazione documentale amministrativa va sottolineata la scelta del legislatore, per un verso, di valorizzare le dichiarazioni provenienti dal soggetto privato, potenziandone la rilevanza e l'ambito oggettivo e soggettivo di utilizzabilità; per altro verso, di ricondurre ad un uso improprio delle dichiarazioni sostitutive l'applicazione espressa di sanzioni penali. In questa scelta dalla doppia e contrastante valenza va colto il senso della espressa previsione normativa di un richiamo chiaro alle conseguenze penali che ricorrono in caso di mendace dichiarazione. La presenza del richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, è elemento essenziale della stessa dichiarazione, la cui valenza sostitutiva viene espressamente ricollegata al rispetto delle previsioni di forma (sulla essenzialità delle forme per la qualificazione dell'atto, T.A.R. Veneto, Sez. I, 14 gennaio 2005, n. 67). Pertanto, sia dal punto di vista teleologico sia da quello dell'analisi testuale non è possibile sostenere che la mancata espressa indicazione della clausola di legge sia senza effetto. Omesso il richiamo, la dichiarazione sostitutiva perde tutta la sua cogenza, ed entra nel procedimento come un qualsiasi atto di parte, senza imporre alcun vincolo alla pubblica amministrazione. Appare quindi corretta la posizione di non considerare equipollenti ad una dichiarazione sostitutiva le attestazioni di parti mancanti del richiamo alle conseguenze penali scaturenti dalle mendaci affermazioni.